

VERBALE DI ACCORDO

In data 6 settembre 2018, presso il Ministero dello Sviluppo Economico, si sono incontrati:

- **ILVA S.p.A. in AS, ILVAFORM S.p.A. in AS, Taranto Energia S.r.l. in AS ed Ilva Servizi Marittimi S.p.A. in AS**, in persona dei Commissari Straordinari Prof. Dott. Enrico Laghi, Dott. Piero Gnudi, Avv. Corrado Carruba
- **AM InvestCo Italy S.r.l.**, in persona dell'Amministratore Delegato Matthieu Jehl e di Annalisa Pasquini, Direttore Risorse Umane Gruppo ArcelorMittal Italia
- **le OO.SS.:** FIM CISL - FIOM CGIL - UILM UIL - USB - UGL METALMECCANICI; FILCTEM-CGIL - FLAEI-CISL - UILTEC-UIL - UGL CHIMICI; FILT-CGIL - UILTEC UIL - FIT-CISL; FEDERMANAGER
- Ed una rappresentanza delle RR.SS.UU. appositamente delegata

PREMESSO CHE



- Con decreto del Ministero dello Sviluppo Economico in data 21 gennaio 2015, Ilva S.p.A. ("Ilva") è stata ammessa alla procedura di amministrazione straordinaria di cui al D.L. 347/2003 e ne sono stati nominati Commissari Straordinari l'avv. Corrado Carrubba, il dott. Piero Gnudi e il prof. Enrico Laghi.
- Con sentenza in data 28/30 gennaio 2015 il Tribunale di Milano ha dichiarato lo stato di insolvenza di Ilva ai sensi dell'articolo 4 del D.L. 347/2003; con decreti del MISE in data 20 febbraio 2015 e 17 marzo 2015 sono state ammesse alla procedura di amministrazione straordinaria anche le società - appartenenti al medesimo gruppo societario di Ilva - Ilvaform S.p.A., Taranto Energia S.r.l. ed Ilva Servizi Marittimi S.p.A. (che, unitamente ad Ilva, sono definite le "Società ILVA"), oltre alle società francesi Tillet S.a.s. e Socova S.a.s. (che, unitamente alle Società ILVA, sono definite le "Società"), con nomina dei medesimi Commissari Straordinari di cui sopra.
- Tali società sono state dichiarate insolventi, ai sensi dell'articolo 4 del D.L. 347/2003, con sentenze del Tribunale di Milano in data 5 marzo 2015 e 21 aprile 2015.
- Con decreto del 4 gennaio 2016 il MISE ha autorizzato l'esecuzione del programma dell'amministrazione straordinaria delle Società in A.S., predisposto dai Commissari Straordinari ai sensi dell'art. 4 del D.L. 347/2003 e degli art. 54 e ss. D.Lgs. 270/1999, che prevede la cessione delle aziende ai sensi dell'art. 27, comma 2, del medesimo D.Lgs. 270/1999.
- L'art. 1, comma 2, del D.L. 191/2015 prevede che entro il 30 giugno 2016 i commissari del Gruppo Ilva in amministrazione straordinaria espletino, nel rispetto dei principi di parità di trattamento, trasparenza e non discriminazione, le procedure per il trasferimento dei complessi aziendali individuati nel programma commissariale ai sensi ed in osservanza delle modalità di cui all'articolo 4, comma 4-quater del decreto legge 23 dicembre 2003, n. 347, convertito con modificazioni, dalla legge 18 febbraio 2004, n. 39, assicurando la discontinuità, anche economica, della gestione da parte del o dei soggetti aggiudicatari.
- Allo scopo di dare attuazione a tale disposizione normativa, in data 5 gennaio 2016 i Commissari Straordinari delle Società hanno pubblicato, su primari quotidiani nazionali ed esteri, nonché sul sito web delle medesime Società, un avviso recante "Invito a manifestare interesse in relazione all'operazione di trasferimento dei complessi aziendali facenti capo ad Ilva S.p.A. in Amministrazione Straordinaria e ad altre società del medesimo gruppo".

In data 4 febbraio 2016 e 10 febbraio 2016 ArcelorMittal S.A. e Marcegaglia Carbon Steel S.p.A., soci diretti ed indiretti di AM InvestCo Italy S.r.l. ("AM InvestCo"), hanno presentato le rispettive manifestazioni di interesse nei termini e alle condizioni previsti dall'avviso dei Commissari Straordinari.

- In data 6 marzo 2017 - successivamente alla presentazione, da parte di AM InvestCo, in data 30 giugno 2016, di offerta non vincolante in relazione all'operazione - AM InvestCo ha presentato un'offerta vincolante.
- I Commissari Straordinari - vista anche la relazione sulla compatibilità con i criteri di mercato delle offerte ricevute, predisposta dall'esperto indipendente nominato ai sensi dell'articolo 4, comma 4-*quater* del D.L. 347/2003, in conformità con quanto previsto dall'articolo 1, comma 8 del D.L. 191/2015 - hanno individuato nell'offerta di AM InvestCo quella più conveniente in applicazione dei criteri di valutazione indicati nella procedura.
- Con provvedimento del 5 giugno 2017 il MISE - visto il parere espresso dal comitato di sorveglianza - ha autorizzato a tutti i fini di legge i Commissari Straordinari ad accettare l'offerta di AM InvestCo ed al compimento di tutti gli atti conseguenti e connessi.
- In data 28 giugno 2017 le Società e AM InvestCo hanno stipulato un contratto (il "Contratto") avente ad oggetto: (a) l'affitto, con obbligo di acquisto, dei rami d'azienda facenti capo alle Società, per come individuati nel Contratto ("Affitto"), subordinatamente e condizionatamente al soddisfacimento di talune condizioni ivi inclusi, *inter alia*, l'espletamento della procedura sindacale ex art. 47, legge 428/90 e la conclusione della stessa con un accordo sindacale di contenuto coerente, tra l'altro, con il piano industriale di AM InvestCo con durata fino al 31 dicembre 2024 (il "Piano Industriale") e con i presupposti ed obiettivi dello stesso; e (b) l'acquisto dei summenzionati rami subordinatamente e condizionatamente al soddisfacimento di talune condizioni entro la data prevista per l'attuazione dell'ultimo, in ordine di tempo, degli interventi e delle misure previsti dal piano recante la descrizione analitica delle attività e misure di tutela ambientale e sanitaria che AM InvestCo intende eseguire in attuazione del Piano di tutela ambientale e sanitaria approvato con D.P.C.M. del 14 marzo 2014, come successivamente modificato (il "Piano Ambientale") (complessivamente l'"Operazione").

L'Affitto avrà termine alla data prevista dal D.P.C.M. del 29 settembre 2017 adottato ai sensi dell'art. 1, comma 8.1 del D.L. 191/2015 per l'attuazione dell'ultimo, in ordine di tempo, degli interventi e delle misure previsti dal Piano Ambientale ("Data di Scadenza").

- Qualora nelle more si avverino le condizioni concordate in Contratto, AM InvestCo sarà tenuta ad acquistare i rami d'azienda; in caso contrario, ovvero qualora tali condizioni non si avverino, i rami d'azienda saranno retrocessi alle Società alla Data di Scadenza, unitamente a tutti i dipendenti agli stessi addetti.
- Le Società ILVA concederanno in affitto ad AM InvestCo, ovvero alle società designate da AM InvestCo, i rami di azienda relativi ai seguenti stabilimenti:
 - o Ilva: Milano, Genova, Novi ligure, Racconigi, Taranto, Marghera, Legnano, Paderno Dugnano;
 - o Ilvaform: Salerno;
 - o Taranto Energia: Taranto;
 - o Ilva Servizi Marittimi: Genova, Taranto.
- Con comunicazione congiunta del 6 ottobre 2017 (la "Comunicazione"), le Società ILVA ed AM InvestCo hanno avviato la procedura di consultazione sindacale ai sensi dell'art. 47, legge 428/90, art. 63, D. Lgs. 270/1999 e art. 5, comma 2-*ter*, D. L. 347/2003, come successivamente modificati.

- 
- Con convocazione contenuta nella Comunicazione, è stato dato avvio all'esame congiunto in data 9 ottobre 2017. Successivamente, le parti si sono incontrate numerose volte e, da ultimo, hanno ripreso e concluso il confronto nel corso dell'incontro che ha avuto inizio il 5 settembre 2018 e conclusosi in data odierna.
 - Nel corso degli incontri, AM InvestCo ha illustrato alle RR.SS.UU. e alle OO.SS. le linee guida relative al Piano Industriale e Piano Ambientale, nonché ulteriori chiarimenti ed informazioni ad istanza di parte, rispetto a quanto già indicato nella Comunicazione, utili alla disamina dei diversi profili dell'Operazione. Inoltre, nel corso degli incontri predetti, ed ancora nell'odierno incontro, con le RR.SS.UU. e le OO.SS. sono stati ampiamente discussi i diversi profili afferenti il piano occupazionale esposto da AM InvestCo nella Comunicazione, con il comune intento di ricercare - nel rispetto del principio di discontinuità che governa l'Operazione - idonee soluzioni per l'intero personale delle Società ILVA che siano, al contempo, sostenibili e compatibili con il Piano Industriale di AM InvestCo.
 - Con particolare riferimento agli aspetti ambientali, i Commissari Straordinari delle Società ILVA hanno elaborato una proposta di Addendum al Contratto trasmessa per approvazione al Ministero dello Sviluppo Economico in data 6 settembre 2018. Tale documento raccoglie le indicazioni formulate dal Ministro dello Sviluppo Economico anche sulla base delle osservazioni formulate dal Ministero dell'Ambiente.
 - Le RR.SS.UU. e le OO.SS. confermano di aver ricevuto esauritiva informativa ai sensi e per gli effetti dell'art. 47, legge 428/90.
- 

Tutto ciò premesso e considerato

le Parti, dopo ampia discussione, all'esito della procedura esperita ai sensi del combinato disposto dell'art. 47, legge 428/90, art. 63, D. Lgs. 270/1999 e art. 5, comma 2-ter, D.L. 347/2003, e successive modifiche ed integrazioni, concordano quanto segue:

I. PREMESSE E ALLEGATI

Le premesse e gli allegati formano parte integrante e sostanziale del presente accordo ("Accordo").

II. PIANO INDUSTRIALE E PIANO AMBIENTALE

Il presente Accordo mira al rilancio degli stabilimenti del Gruppo Ilva, puntando ad una produzione ecocompatibile che tuteli l'ambiente e la salute dei cittadini.

Costituiscono "Addendum" del presente Accordo il "Piano Industriale" di AM InvestCo (Addendum 1), nonché il piano ambientale di AM InvestCo come approvato con DPCM 29 settembre 2017, unitamente al testo di modifica da apportare al Contratto per la parte di rilevanza ambientale, come trasmesso al Ministero dello Sviluppo Economico in data odierna dai Commissari di ILVA in AS per le autorizzazioni di legge (Addendum 2).

III. PIANO OCCUPAZIONALE ARCELORMITTAL

A. Assunzione presso le Affiliate

1. Al fine di dare esecuzione all'Operazione, AM InvestCo ha costituito, in data 18 maggio 2018, le seguenti società (le "Affiliate"), le quali prenderanno in affitto i complessi aziendali delle Società ILVA ovvero svolgeranno attività ad essi funzionali:

- ArcelorMittal Italia S.p.A.
 - ArcelorMittal Italy Tubular S.r.l.
 - ArcelorMittal Italy Maritime Services S.r.l.
- 

man *kn*
[Handwritten signatures]
- ArcelorMittal Italy Energy S.r.l.

Nel nuovo assetto organizzativo delineato da AM InvestCo, le summenzionate società prenderanno in affitto, rispettivamente, i rami d'azienda Ilva, Ilvaform, Ilva Servizi Marittimi e Taranto Energia. Si prevede, tuttavia, con riferimento ad attività e rapporti giuridici relativi al settore commerciale (attività di vendita prodotti finiti presso la sede di Milano) facenti capo al ramo d'azienda Ilva che, successivamente alla data di efficacia del Contratto, dette attività e rapporti potranno essere trasferiti da ArcelorMittal Italia S.p.A. ad ArcelorMittal Italy Services S.r.l., ulteriore società costituita da AM InvestCo, secondo forme contrattuali da definirsi, in ogni caso nel rispetto delle procedure di legge applicabili.

Le Parti prendono atto che l'assunzione dei dipendenti delle Società ILVA in esecuzione del Contratto e del presente Accordo, verrà effettuata direttamente dall'Affiliata che prenderà in affitto il relativo complesso aziendale o un suo ramo, ovvero che sarà dedicata allo svolgimento delle summenzionate attività funzionali.

2. Alla condizione che si perfezioni l'Operazione nei termini ed alle condizioni di cui al Contratto, verrà formulata una proposta di assunzione a tempo indeterminato presso le Affiliate, ai termini e condizioni di cui al presente Accordo (secondo il modello allegato di cui **Allegato 1**), ad un numero complessivo di **10.700 (diecimilasettecento/00)** lavoratori che siano alle dipendenze delle Società ILVA già alla data di sottoscrizione del Contratto, in linea con la ripartizione di cui all'**Allegato 2**.

Le Parti si danno reciprocamente atto che, tenuto conto dell'esito della presente procedura e di quanto convenuto nel presente Accordo, quanto dichiarato da AM InvestCo in sede di Comunicazione ex art. 47, legge 428/90, con riferimento al numero dei lavoratori da selezionare in relazione ai loro attuali datori di lavoro, sito/sede di lavoro ed inquadramento, deve intendersi integralmente superato dal presente Accordo.

3. AM InvestCo e/o le Affiliate individueranno i lavoratori cui formulare la proposta di assunzione secondo le esigenze tecniche, organizzative e produttive coerentemente con il Piano Industriale, come segue.

I lavoratori cui proporre l'assunzione, nei termini di cui al presente Accordo ed in esecuzione dello stesso, saranno individuati da AM InvestCo e/o le Affiliate sulla base delle attività ritenute necessarie da AM InvestCo al funzionamento del ciclo di produzione e di lavorazione dell'acciaio in coerenza con il Piano Industriale.

All'interno di tale perimetro - tenuto in ogni caso conto, prioritariamente, delle esigenze del Piano Industriale, dei nuovi assetti organizzativi delineati da AM InvestCo e delle competenze professionali ritenute necessarie - l'individuazione dei lavoratori avverrà come segue:

A. saranno individuati i lavoratori che, alla data del presente Accordo, siano collocati nei reparti e nelle funzioni aziendali rientranti nel perimetro di attività ritenute necessarie da AM InvestCo al funzionamento del ciclo di produzione e lavorazione dell'acciaio in coerenza con il Piano Industriale;

B. qualora, in applicazione di quanto precede *sub* A, il numero di personale fungibile individuato in relazione a specifiche funzioni risulti superare le esigenze tecnico-organizzative-produttive di AM InvestCo e/o delle Affiliate, fermo il prioritario criterio delle competenze professionali, verranno individuati quei lavoratori che avranno conseguito il punteggio maggiore in base alla media ponderata della somma dei punti derivanti dall'applicazione, in concorso tra loro, dei criteri dell'anzianità complessivamente maturata in una o più Società del Gruppo ILVA e dei carichi di famiglia, quest'ultimi determinati secondo le detrazioni fiscali in essere alla data del presente Accordo.

4. I lavoratori che (x) abbiano ricevuto una proposta di assunzione presso le Affiliate e (y) abbiano manifestato l'intenzione di accettare detta proposta (i "Dipendenti") saranno assunti ex novo - rispetto al rapporto di lavoro con le Società ILVA e, dunque, con instaurazione di un nuovo rapporto di lavoro con l'Affiliata, ai sensi dell'art. 5, comma 2-ter, D.L. 347/2003 - entro 3 (tre) mesi decorrenti dalla data di

[Numerous handwritten signatures and initials in blue ink are scattered throughout the page, including at the top, bottom, and right margins.]

efficacia del Contratto (il "Periodo Transitorio"). L'assunzione avverrà condizionatamente alla: (a) cessazione del rapporto di lavoro attualmente in essere tra le Società ILVA ed i Dipendenti; e (b) alla sottoscrizione di verbale di conciliazione ex art. 2113, comma 4, Cod. Civ. e art. 411 Cod. Proc. Civ., da parte dei Dipendenti, assistiti dalle OO.SS. firmatarie del presente Accordo, nella sede che sarà scelta congiuntamente dalle Parti, secondo il modello allegato al presente Accordo come Allegato 3.

Le Società ILVA manterranno l'integrale ed esclusiva responsabilità per ogni e qualsiasi spettanza, credito, onere o pretesa afferenti il rapporto di lavoro dei Dipendenti con le medesime Società ILVA successivamente all'ammissione alla procedura di amministrazione straordinaria e sino alla data di cessazione di detto rapporto (ivi incluso, a titolo esemplificativo e non esaustivo, qualsiasi credito, onere o pretesa relativi al pagamento del trattamento di fine rapporto, ferie, ratei ed ogni altra spettanza finale). Rimane ferma l'integrale ed esclusiva responsabilità a carico dello stato passivo di ogni posizione suscettibile di insinuazione al passivo nell'ambito delle procedure di amministrazione straordinaria delle Società ILVA.

5. Le Parti convengono, quale strumento di sostegno ed esecuzione dell'Accordo, che le Società ILVA, per favorire l'assunzione dei Dipendenti da parte delle Affiliate ed accelerare, per l'effetto, l'allineamento dell'organico delle Società ILVA alle esigenze delle attività che residuano in capo ad esse distaccanti, potranno procedere al distacco, per arco temporale non eccedente n. 3 (tre) mesi, di un numero di personale pari all'impegno occupazionale assunto da AM InvestCo con la presente intesa. L'intesa interviene, anche ai sensi dell'art. 8, del n. DL 148/1993, conv. in L. n. 236/1993, al fine di favorire soluzioni occupazionali presso AM InvestCo e le Affiliate, che si faranno carico del rimborso degli oneri dei distacchi.

6. I lavoratori che, avendo ricevuto una proposta di assunzione presso le Affiliate, decidano di non accettarla, non saranno destinatari di ulteriore proposta di assunzione da parte di AM InvestCo e delle Affiliate. A fronte della non accettazione di proposte di assunzione presso le Affiliate, durante il Periodo Transitorio verranno formulate proposte di assunzione, per un numero corrispondente alle proposte di assunzione rifiutate, ad altri lavoratori che siano alle dipendenze delle Società ILVA già alla data di sottoscrizione del Contratto, con qualifica e profilo professionale compatibili rispetto alla qualifica ed al profilo professionale richiesti.

B. Condizioni contrattuali applicabili ai Dipendenti

1. Ai rapporti di lavoro dei Dipendenti saranno applicati i seguenti CCNL:

- CCNL per l'industria metalmeccanica privata ed installazione impianti, con riferimento ai Dipendenti assunti da Arcelormittal Italia S.p.A., Arcelormittal Italy Tubular S.r.l.;
- CCNL Elettrici, con riferimento ai Dipendenti assunti da Arcelormittal Italy Energy S.r.l.;
- CCNL attualmente applicati da Ilva Servizi Marittimi in AS, con riferimento ai Dipendenti assunti da Arcelormittal Italy Maritime Services S.r.l.;
- CCNL Dirigenti Aziende Produttrici di Beni e Servizi, con riferimento ai Dipendenti assunti con inquadramento dirigenziale.

AM InvestCo si dichiara disponibile ad un incontro presso le sedi aziendali per un esame delle specifiche situazioni aziendali relative ai lavoratori cui si applicano i CCNL Elettrici e del Settore Marittimo.

2. Ai Dipendenti assunti dalle Società ILVA prima del 7 marzo 2015 si applica la disciplina limitativa dei licenziamenti applicabile a tali lavoratori alla data della cessazione del rapporto di lavoro con le Società ILVA. Inoltre, sempre quale condizione di miglior favore, sarà riconosciuta convenzionalmente ai Dipendenti, con esclusione dei dirigenti, ai soli fini dell'applicazione dell'istituto contrattuale degli aumenti periodici di anzianità, l'anzianità di lavoro maturata alla data di cessazione del rapporto di lavoro con le Società ILVA, e pertanto saranno attribuiti gli aumenti periodici maturati a tale data. Sempre ai medesimi

esclusivi fini, la corrispondente anzianità, convenzionalmente riconosciuta, si sommerà a quella che sarà conseguita successivamente all'assunzione presso le Affiliate per il calcolo degli aumenti di anzianità residui eventualmente spettanti ai sensi del CCNL applicabile.

3. Ogni Dipendente, con esclusione dei dirigenti, riceverà un trattamento economico fisso equivalente a quello identificato nella cd. "prima riga" dell'attuale cedolino Società ILVA al momento della sottoscrizione dell'Accordo, come dettagliato dall'Allegato 4(A).

4. A decorrere dal 2019, ai Dipendenti per i quali hanno trovato applicazione, nell'ambito del rapporto di lavoro con le Società ILVA, gli emolumenti denominati PRE, PRO e Premio di Produzione, verrà riconosciuto - in relazione al rapporto di lavoro con le Affiliate - un premio (il "Premio"), erogato in 12 mensilità, che sarà quantificato assumendo, come parametro di riferimento, i valori tabellari lordi dei citati emolumenti PRE, PRO e Premio di Produzione, come dettagliato nell'Allegato 4(B). Medesimo trattamento sarà applicato ai nuovi lavoratori delle Affiliate.

5. Nel corso dell'anno 2019 sarà avviata la negoziazione di un nuovo premio di risultato ("PdR") - che sarà applicabile ai Dipendenti attualmente destinatari di un premio di risultato nell'ambito del loro rapporto di lavoro con Società ILVA - la cui disciplina entrerà in vigore a partire dall'anno 2020, basato sui seguenti principi:

- il PdR verrà corrisposto solo se, nell'anno di riferimento, l'utile netto a livello consolidato AM InvestCo sarà positivo;
- i fattori variabili di riferimento comprenderanno: redditività, produttività, qualità, sicurezza e attenzione al cliente;
- Non vi sarà erogazione della quota di PdR relativa al mese in cui si sia verificata violazione delle norme e procedure dettate dalle intese sulla Salvaguardia Impianti attualmente vigenti nelle Società ILVA nell'area dove si sia determinata detta violazione.

Nel caso in cui, in relazione all'anno 2020, l'utile netto a livello consolidato AM InvestCo sarà positivo, il PdR per l'anno 2020 sarà erogato nel 2021.

Dichiarazione a verbale

Le Organizzazioni Sindacali firmatarie del presente Accordo dichiarano di voler svolgere il negoziato previsto per il rinnovo del PdR sulla base della procedura prevista dal vigente CCNL Metalmeccanico.

6. Con esclusivo riferimento agli anni 2019 e 2020, sarà corrisposto, a titolo *Una Tantum* in luogo del PdR, un importo lordo pari al 3% della retribuzione lorda fissa annua di cui all'Allegato 4(A). Non vi sarà erogazione della quota di *Una Tantum* relativa al mese in cui si sia verificata violazione delle norme e procedure dettate dalle intese sulla Salvaguardia Impianti attualmente vigenti nelle Società ILVA nell'area dove si sia determinata detta violazione.

7. Le Parti convengono che gli importi del Premio, del PdR e dell'*Una Tantum* devono ritenersi comprensivi di ogni incidenza sul TFR e su tutti gli altri istituti di legge e di contratto, senza eccezione alcuna. Pertanto, gli importi del Premio, del PdR e dell'*Una Tantum*, anche ai sensi e per gli effetti dell'art. 2120 Cod. Civ., saranno espressamente esclusi dal calcolo del TFR e di ogni altro istituto legale e contrattuale.

8. Le Parti convengono che l'Allegato 4 è esaustivo di tutti gli elementi costitutivi del trattamento che sarà applicato ai Dipendenti.

9. Tenuto conto del comune interesse a garantire, a partire dalla data di efficacia del Contratto, la salvaguardia degli impianti e l'incolumità del personale ad esso addetto e, al contempo, l'esercizio delle prerogative sindacali, le Parti concordano che - senza pregiudizio per il principio di discontinuità - le intese attualmente in essere presso le Società ILVA per le parti disciplinanti accordi sulla "Salvaguardia Impianti" si considerano recepite, ed applicabili, ai rapporti di lavoro tra le Affiliate ed il relativo personale.

(1)

Handwritten signatures and initials in blue ink are present throughout the document, including at the top, bottom, and right margins. Some signatures are crossed out with a large 'X'.

Fermo restando quanto recepito ai sensi della disposizione che precede, e fermo restando che il trattamento economico applicabile ai Dipendenti è definito in maniera onnicomprensiva nell'Allegato 4, si conviene che a decorrere dal 1° gennaio 2019 le Parti avvieranno un confronto sulle materie che sono oggetto di contrattazione collettiva aziendale.

C. Ulteriori disposizioni

1. Durante la fase di avanzamento del Piano Industriale, nel caso in cui le Affiliate decidano di procedere a nuove assunzioni a tempo indeterminato a fronte di esigenze organizzative e/o produttive, i lavoratori in quel momento ancora alle dipendenze delle Società ILVA, ad esclusione dei dirigenti, che (x) non abbiano già ricevuto una proposta di assunzione presso le Affiliate e (y) siano stati alle dipendenze delle Società ILVA dalla data di sottoscrizione del Contratto, avranno diritto di precedenza nell'assunzione, secondo i termini ed alle condizioni di cui al presente Accordo, purché siano soddisfatti i requisiti di competenza e capacità. Detti requisiti potranno essere ottenuti, ove possibile, anche attraverso percorsi di riqualificazione professionale coerenti con la categoria, il livello e la qualifica di appartenenza e compatibili con le esigenze aziendali.

Il diritto di precedenza nelle assunzioni non precluderà alle Affiliate di assumere figure professionali con specifiche professionalità e/o esperienze non disponibili nelle Società ILVA, rivolgendosi direttamente al mercato del lavoro.

IV. OPPORTUNITA' E MISURE PER GLI ALTRI LAVORATORI – IMPEGNI DELLE SOCIETA' ILVA

1. Le Società ILVA manterranno l'integrale ed esclusiva titolarità e responsabilità in relazione ai rapporti di lavoro di tutti i lavoratori che non abbiano perfezionato un nuovo contratto di lavoro con AM InvestCo e/o le Affiliate (gli "Altri Lavoratori").

2. **Opportunità e misure messe in campo dalle Società ILVA** - Le Società ILVA, fatte salve le proprie esigenze tecniche, organizzative e produttive, e tenuto conto anche delle esigenze dell'Affittuario, e delle Affiliate dell'Affittuario, alla gestione dei Rami d'Azienda concessi in affitto, faranno ricorso allo strumento della procedura *ex lege* 223/91 e s.m.i. che verrà definita con i criteri della non opposizione e/o del raggiungimento dei requisiti pensionistici. Dette procedure - che saranno avviate dalle Società ILVA con immediatezza successivamente alla sottoscrizione del presente Accordo e nel cui ambito sarà concordato il termine di effettuazione dei licenziamenti, ai sensi del comma 4 dell'art. 8 L. n. 236/1993, in deroga agli ordinari termini di legge - saranno correlate alla corresponsione di una somma complessiva composta da un incentivo all'esodo modulato in ragione della data dell'esodo e di un importo transattivo, nei limiti numerici degli esodi programmati.

Si allega, quale parte integrante e sostanziale del presente Accordo, *sub Allegato 5*, lo schema transattivo e di incentivazione all'esodo Società ILVA, che le Parti firmatarie del presente Accordo dichiarano di condividere ed accettare.

Il lavoratore che abbia ricevuto una proposta di assunzione presso un'Affiliata potrà accedere - fino al momento in cui non sia perfezionata l'assunzione presso l'Affiliata - all'incentivo all'esodo di cui sopra, fatto comunque salvo quanto sopra previsto. Nel caso in cui il lavoratore manifesti la propria intenzione di accedere al piano di esodo, la proposta di assunzione presso l'Affiliata diverrà definitivamente inefficace, ed il verbale di conciliazione di cui al punto 4. che segue conterrà, tra l'altro, la specifica rinuncia del lavoratore alla proposta di assunzione ricevuta e ai relativi effetti.

Ilva conferma per il personale interessato ai sensi della vigente normativa di legge e di contratto le garanzie normative in tema di c.d. tutele legali in tema di responsabilità per fatti connessi all'esercizio dell'attività lavorativa.

3. **Disposizioni per Genova – Cornigliano**

Premesso che, come riconosciuto dal Governo, l'Accordo di Programma per Genova Cornigliano risulta

efficace ed in vigore tra i rispettivi soggetti firmatari, le Parti riconoscono la vigenza dello stesso e, alla luce:

- A) dell'attuale organico alle dipendenze di Ilva S.p.A. – sede di Genova Cornigliano (1.474 unità alla data di sottoscrizione del presente accordo sindacale); e
- B) della mutata situazione complessiva che si verrà a determinare a far data dalla data di efficacia del Contratto,

conyengono sulla necessità che il Governo convochi al più presto, e comunque entro e non oltre il 30 settembre 2018, il tavolo dell'Accordo di Programma.

A tale scopo, i Commissari straordinari di Ilva S.p.A. in A.S. si impegnano a chiedere la convocazione del tavolo dell'Accordo di Programma entro e non oltre il 30 settembre 2018.

4. L'accesso a quanto previsto al punto 2. (*Opportunità e misure messe in campo dalle Società ILVA*) che precede avverrà condizionatamente alla sottoscrizione di verbale di conciliazione - dismissivo di ogni rivendicazione azionabile in relazione ai rapporti di lavoro intercorsi e/o di nuova costituzione, nonché contenente ogni più ampia rinuncia, in favore di AM InvestCo, delle Affiliate e del gruppo ArcelorMittal in relazione alla circostanza di non essere stati destinatari di proposta di assunzione e, comunque, di non essere stati assunti dalle Affiliate - ex art. 2113, comma 4, Cod. Civ. e art. 411 Cod. Proc. Civ., da parte dei relativi lavoratori, assistiti dalle OO.SS. firmatarie del presente Accordo, nella sede che sarà scelta congiuntamente dalle Parti. Si allega, *sub Allegato 6*, modello di verbale di conciliazione relativo ai lavoratori che accederanno ai piani di esodo di cui all'articolo 2.

5. Per quanto riguarda gli Altri Lavoratori che (x) non abbiano ricevuto una proposta di assunzione presso le Affiliate e (y) siano rimasti alle dipendenze delle Società ILVA:

- i. i medesimi potranno essere impiegati nelle attività esecutive e di vigilanza funzionali all'attuazione del piano di tutela ambientale e sanitaria approvato con D.P.C.M. del 14 marzo 2014, anche ai sensi di quanto disposto dal D.L. 191/2015, nonché in ulteriori interventi di bonifica, decontaminazione e risanamento ambientale ovvero in attività di sostegno assistenziale e sociale alla comunità che i Commissari Straordinari potranno individuare e realizzare, anche mediante attività formative, allo scopo di favorirne il reinserimento nell'ambito del ciclo produttivo;
- ii. ove non impiegati nelle attività anzidette o nelle altre attività funzionali al perseguimento degli obiettivi del Gruppo ILVA in AS, potranno continuare a beneficiare della Cassa Integrazione Guadagni Straordinaria la cui durata, per effetto del disposto dell'art. 7, comma 10-ter, del D.L. 148/1993, è equiparata al termine previsto per l'attività dei Commissari Straordinari.

V. CLAUSOLA DI SALVAGUARDIA OCCUPAZIONALE

1. Qualora - al momento dell'emissione del decreto di cessazione dell'esercizio dell'impresa delle Società ILVA (la "**Cessazione dell'Amministrazione Straordinaria**") - vi fossero ancora dei lavoratori alle dipendenze delle Società ILVA, AM InvestCo formulerà ovvero farà sì che le Affiliate formulino - alla Cessazione dell'Amministrazione Straordinaria e in ogni caso non prima del 23 agosto 2023 e non oltre il 30 settembre 2025 - una proposta di assunzione ai termini e condizioni di cui al presente Accordo (**"Impegno"**), a ciascun lavoratore che: (x): non abbia beneficiato di altre misure o opportunità previste dal presente Accordo; e (y) non abbia già ricevuto una proposta di assunzione presso un'Affiliata; e (z) sia stato alle dipendenze delle Società ILVA dalla data di sottoscrizione del Contratto fino alla Cessazione dell'Amministrazione Straordinaria (i "**Dipendenti In Organico AS**").

VI. MONITORAGGIO DELLO STATO DEL PRESENTE ACCORDO

Le Parti, nel confermare i rispettivi impegni contenuti nel presente Accordo, si danno reciprocamente atto che, considerata la rilevanza della presente intesa, si impegnano ad avviare un'azione di monitoraggio e

Handwritten signatures and scribbles at the top of the page.

(1)

confronto che preveda appositi incontri, su base trimestrale, presso i siti di Taranto, Genova e Novi Ligure e, su base semestrale, a livello di Gruppo. Il primo incontro avrà luogo entro il prossimo mese di ottobre.

VII. CLAUSOLA FINALE

Le OO.SS. firmatarie si impegnano a procedere alla sottoscrizione dell'Accordo non oltre il 13 settembre 2018, a seguito della consultazione con voto segreto che coinvolgerà le lavoratrici ed i lavoratori del gruppo.

Le Parti, con la sottoscrizione del presente Accordo si danno atto della totale definizione della procedura esperita ai sensi del combinato disposto dell'art. 47, legge 428/90, art. 63, D. Lgs. 270/1999 e art. 5, comma 2-ter, D. L. 347/2003, e successive modifiche ed integrazioni.

Il presente Verbale viene chiuso alle ore 15:00 del 6 settembre 2018.

ILVA S.p.A. in AS

OO.SS.

ILVAFORM S.p.A. in AS

RR.SS.UU.

Taranto Energia S.r.l. in AS

Ilva Servizi Marittimi S.p.A. in AS

AM Investigo Italy S.r.l.

Extensive handwritten signatures and scribbles covering the lower half of the page, including names like Pappalardo, M. Pado, and others.

ALLEGATO 1

Modello proposta di assunzione

[NOME E COGNOME DEL LAVORATORE
INDIRIZZO]

[Raccomandata a/r / Raccomandata a mani]

Oggetto: Proposta di assunzione

In esecuzione dell'accordo sindacale del [...] ("Accordo Sindacale") - sottoscritto all'esito della procedura esperita ai sensi del combinato disposto dell'art. 47, legge 428/90, art. 63, D. Lgs. 270/1999 e art. 5, comma 2-ter, D. L. 347/2003, e successive modifiche ed integrazioni, nel contesto dell'operazione di affitto con obbligo di acquisto di rami d'azienda relativi alle società gruppo ILVA ("Operazione") - con la presente Le comuniciamo la disponibilità della scrivente società - a fronte del perfezionamento dell'Operazione e condizionatamente alla sottoscrizione del verbale di conciliazione ex art. 2113, comma 4, Cod. Civ. e art. 411 Cod. Proc. Civ., il cui modello è allegato, quale Allegato [...], all'Accordo Sindacale - ad assumerla a tempo indeterminato alle seguenti condizioni:

- categoria legale: [...] (*operai, impiegati, quadri*)
- qualifica: [...]
- categoria contrattuale/livello: [...]
- orario di lavoro: come da normativa e contrattazione applicabili e secondo le disposizioni aziendali
- CCNL: [...] tempo per tempo vigente
- Contrattazione di secondo livello: come da Accordo Sindacale
- Sede di lavoro: [...], senza pregiudizio per la facoltà della Società di disporre, alle condizioni di legge, il Suo trasferimento ad altra sede della società, ovvero il Suo distacco;
- Trattamento economico: come da **Allegato A** alla presente.

La presente proposta di assunzione avrà validità ed efficacia per giorni 15 (quindici) dalla data di ricevimento della stessa (il "Termine Finale").

Se intende accettare la presente proposta di assunzione, Lei dovrà completare e sottoscrivere il modulo allegato alla presente come **Allegato B** (il "Modulo di Accettazione") e farlo pervenire, con le modalità di trasmissione ivi specificate, entro il Termine Finale. Seguirà convocazione (la "Convocazione") per la sottoscrizione del verbale di conciliazione ex art. 2113, comma 4, Cod. Civ. e art. 411 Cod. Proc. Civ. di cui sopra e della lettera di assunzione.

In caso di: (a) mancata accettazione della presente proposta con le modalità di trasmissione di cui sopra ed entro il Termine Finale, ovvero (b) mancata presentazione, senza giustificato motivo, alla data indicata nella Convocazione e/o mancata sottoscrizione del verbale di conciliazione ex art. 2113, comma 4, Cod. Civ. e art. 411 Cod. Proc. Civ. di cui sopra, la presente proposta si intenderà rifiutata e, comunque, decaduta.

Distinti saluti.

[DENOMINAZIONE DELLA SPECIFICA AFFILIATA ARCELORMITTAL
PROPONENTE L'ASSUNZIONE]

Allegato A: Trattamento Economico

Allegato B: Modulo di Accettazione

[DATA]

ALLEGATO 2

Arcelormittal Italia S.p.A.	TOTALE
Taranto	8200
Genova	
Novi Ligure	700
Legnaro	30
Marghera	50
Milano	175
Paderno	40
Racconigi	145
TOTALE	10340

Arcelormittal Italy Tubular S.r.l.	TOTALE
	40

Arcelormittal Italy Energy S.r.l.	TOTALE
	100

Arcelormittal Italy Maritime Services S.r.l.	TOTALE
	220

ALLEGATO 3

Modello verbale di conciliazione applicabile ai lavoratori assunti da AM InvestCo/Affiliate

VERBALE DI CONCILIAZIONE

Addi, [•], presso [•], alla presenza di [•], in qualità di conciliatore designato da [•], si sono incontrati:

- [•], C.F. [•] (il "Lavoratore"), che con la sottoscrizione del presente verbale conferma e, ove occorrente, conferisce espresso mandato alla/alle O.S./OO.SS. sopra citata/citate per l'assistenza nella presente conciliazione;
- [•], con sede in [•], rappresentata da [•], in qualità di procuratore speciale giusta procura autentica Rep. [•] (la "Società ILVA") [Nota: indicazione della denominazione della Società ILVA attuale datrice di lavoro]
- [•], con sede in [•], rappresentata da [•], in qualità di procuratore speciale giusta procura autentica Rep. [•] (la "Società ArcelorMittal") [Nota: indicazione della denominazione dell'Affiliata ArcelorMittal che procederà all'assunzione del lavoratore]

Il Lavoratore, la Società ILVA e la Società ArcelorMittal, insieme, le "Parti"

Il Conciliatore/i Conciliatori

accertata l'identità delle Parti, la capacità ed i poteri di ciascuna di esse, ha/hanno preventivamente provveduto ad avvertire le Parti stesse circa le caratteristiche e gli effetti propri della conciliazione in sede sindacale, ai sensi del combinato disposto dell'art. 2113, comma 4, Cod. Civ. e art. 411 Cod. Proc. Civ, in particolare in ordine alla inoppugnabilità dell'atto transattivo sottoscritto ai sensi della citata normativa.

Premesso che

- 1) Nel contesto dell'operazione di affitto con obbligo di acquisto di rami d'azienda relativi alle società gruppo ILVA (l'"Operazione"), in data [•] è stato sottoscritto un accordo sindacale (l'"Accordo Sindacale") all'esito della procedura esperita ai sensi del combinato disposto dell'art. 47, legge 428/90, art. 63, D. Lgs. 270/1999 e art. 5, comma 2-ter, D. L. 347/2003.
- 2) Dispone l'Accordo Sindacale, tra l'altro, che:
 - a. Alla condizione che si perfezioni l'Operazione nei termini ed alle condizioni di cui al contratto di affitto con obbligo di acquisto di rami d'azienda sottoscritto in data 28 giugno 2017 (il "Contratto"), verrà formulata una proposta di assunzione a tempo indeterminato presso le società costituite da AM InvestCo Italy S.r.l. al fine di dare esecuzione all'Operazione - ed identificate nell'Accordo Sindacale - (le "Affiliate") ad un numero complessivo di [•] lavoratori che siano alle dipendenze di Ilva S.p.A. in AS, Ilvaform S.p.A. in AS, Taranto Energia S.r.l. in AS ed Ilva Servizi Marittimi S.p.A. in AS (le "Società ILVA") già alla data di sottoscrizione del Contratto;
 - b. i lavoratori che (x) abbiano ricevuto una proposta di assunzione presso le Affiliate e (y) abbiano manifestato l'intenzione di accettare detta proposta (i "Dipendenti") saranno assunti ex novo - rispetto al rapporto di lavoro con le Società ILVA e, dunque, con instaurazione di un nuovo rapporto di lavoro con l'Affiliata, ai sensi dell'art. 5, comma 2-ter, D.L. 347/2003 - non oltre 6 (sei) mesi dalla data di efficacia del Contratto (il "Periodo Transitorio");
 - c. l'assunzione avverrà condizionatamente alla: (a) cessazione del rapporto di lavoro attualmente in essere tra le Società ILVA ed i Dipendenti; e (b) alla sottoscrizione di verbale di conciliazione, ex art. 2113, comma 4, Cod. Civ. e art. 411 Cod. Proc. Civ. da parte dei Dipendenti, secondo il modello allegato all'Accordo Sindacale.
- 3) Il Lavoratore è alle dipendenze della Società ILVA a far data dal [•] (di seguito il "Rapporto di Lavoro"), ed è attualmente inquadrato come [•], con qualifica [•], livello [•], secondo il CCNL [•] (il "CCNL").
- 4) In esecuzione dell'Accordo Sindacale, con comunicazione del [•] (la "Proposta di Assunzione"), la Società ArcelorMittal ha comunicato al Lavoratore la disponibilità - a fronte del perfezionamento dell'Operazione e subordinatamente alla sottoscrizione del verbale di conciliazione ex art. 2113, comma 4, Cod. Civ. e art. 411 Cod. Proc. Civ. secondo il modello allegato all'Accordo Sindacale - ad assumerlo a tempo indeterminato ai termini indicati nella Proposta di Assunzione.
- 5) Il Lavoratore ha manifestato l'intenzione di accettare la Proposta di Assunzione.
- 6) Con il presente verbale di conciliazione (il "Verbale") le Parti intendono, ciascuno per quanto di rispettiva competenza, procedere alla risoluzione consensuale del Rapporto di Lavoro e definire i termini e le condizioni applicabili al costituendo rapporto di lavoro tra il Lavoratore e la Società ArcelorMittal (il "Nuovo Rapporto di

Lavoro"), ad integrazione dei termini contenuti nella Proposta di Assunzione, il tutto nel quadro dell'intesa raggiunta con l'Accordo Sindacale, prevenendo ogni controversia che possa sorgere al riguardo.

In ragione delle premesse che costituiscono parte integrante del presente verbale di conciliazione

le Parti in epigrafe, dato atto che la sede ove si svolge il tentativo di conciliazione della controversia individuale è quella a tal fine dalle stesse Parti prescelta per dare esecuzione alle intese sopra richiamate, conciliano la controversia ai seguenti patti e condizioni, tutti da ritenersi essenziali.

1. **PREMESSE E DEFINIZIONI**

1.1 Le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente Verbale.

1.2 Per "Gruppo ArcelorMittal" deve intendersi la Società ArcelorMittal, AM InvestCo Italy S.r.l. ed ogni altra società direttamente o indirettamente controllata da ArcelorMittal S.A.

2. **RISOLUZIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO E SPETTANZE DI FINE RAPPORTO**

2.1 Con la sottoscrizione del Verbale la Società ILVA ed il Lavoratore risolvono consensualmente, incondizionatamente e definitivamente il Rapporto di Lavoro, a tutti gli effetti di legge e di contratto, con efficacia alla data del [·] (la "Data di Risoluzione"), con reciproca rinuncia ad ogni e qualsivoglia preavviso e relativa indennità sostitutiva.

2.2 Il presente Verbale viene sottoscritto anche ai sensi e per gli effetti dell'art. 26, comma 7, D. Lgs. 151/2015 e, dunque, ai fini della piena e definitiva efficacia della risoluzione consensuale del Rapporto di Lavoro. Il Lavoratore conferma di non trovarsi in alcuna delle ipotesi di cui all'articolo 55, comma 4, del D. Lgs. 151/2001 **[Nota: i Lavoratori che versino nelle condizioni di cui all'articolo 55, comma 4, D. Lgs. 151/2001 sottoscriveranno il Verbale presso il competente Ispettorato Territoriale del Lavoro¹].**

2.3 Con riferimento al pagamento della quota di Premio di Risultato maturata alla Data di Risoluzione, questa sarà erogata dalla Società ILVA con il cedolino paga del mese successivo a quello di acquisizione, da parte della Società ILVA, dei dati necessari al computo dell'emolumento.

3. **COSTITUZIONE DEL NUOVO RAPPORTO DI LAVORO**

3.1 Con la sottoscrizione del Verbale il Lavoratore conferma l'accettazione della Proposta di Assunzione.

3.2 Il Nuovo Rapporto di Lavoro con la Società ArcelorMittal sarà regolato dalla lettera di assunzione allegata al presente Verbale (la "Lettera di Assunzione"), quale parte integrante e sostanziale, di cui il Lavoratore, con la sottoscrizione del Verbale, accetta tutti i termini e le condizioni.

4. **DICHIARAZIONI E RINUNCE**

4.1 Il Lavoratore conferma ed accetta tutti i contenuti dell'Accordo Sindacale, che dichiara di conoscere integralmente.

Senza limitazione per quanto precede, il Lavoratore prende atto ed accetta espressamente che verrà assunto ex novo rispetto al Rapporto di Lavoro con la Società ILVA e, dunque, con instaurazione di un nuovo rapporto di lavoro con la Società ArcelorMittal, ai sensi dell'art. 5, comma 2-ter, D.L. 347/2003.

In ogni caso, il Lavoratore rinuncia, nei confronti della Società ArcelorMittal, di AM InvestCo Italy S.r.l. e di ogni altra società del Gruppo ArcelorMittal, ad ogni e qualsiasi azione avente ad oggetto la rivendicazione di qualsivoglia continuità, giuridica, normativa ed economica, tra il Rapporto di Lavoro ed il Nuovo Rapporto di Lavoro. Al riguardo, a titolo esemplificativo e non esaustivo, il Lavoratore rinuncia, nei confronti della Società ArcelorMittal, di AM InvestCo Italy S.r.l. e di ogni altra società del Gruppo ArcelorMittal, ad ogni e qualsiasi diritto, pretesa ed azione che trovino, direttamente o indirettamente, origine o fondamento nell'art. 2112 Cod. Civ., rinunciando pertanto a rivendicare, sempre esemplificativamente, la prosecuzione del Rapporto di Lavoro (intercorso con la Società ILVA) con la Società ArcelorMittal e l'applicazione di tutti i trattamenti giuridici, normativi ed economici ad esso correlati. Altresì il Lavoratore rinuncia a far valere, nei confronti della Società ArcelorMittal, di AM InvestCo Italy S.r.l. e di ogni altra società del Gruppo ArcelorMittal, la responsabilità solidale ex art. 2112 Cod. Civ. in relazione ad ogni credito e/o pretesa (inclusi esemplificativamente crediti e/o pretese per TFR, retribuzione diretta ed indiretta, differenze retributive a qualsiasi titolo, indennità di qualsivoglia natura e fonte, risarcimento del danno a qualsiasi titolo, anche ex artt. 2043, 2059, 2087, 2103 e 2116, comma 2, cod. civ.) comunque riferibili al Rapporto di Lavoro intercorso con la Società ILVA.

¹ **Articolo 55, comma 4, D. Lgs. 151/2001:** "La risoluzione consensuale del rapporto o la richiesta di dimissioni presentate dalla lavoratrice, durante il periodo di gravidanza, e dalla lavoratrice o dal lavoratore durante i primi tre anni di vita del bambino o nei primi tre anni di accoglienza del minore adottato o in affidamento, o, in caso di adozione internazionale, nei primi tre anni decorrenti dalle comunicazioni di cui all'articolo 54, comma 9, devono essere convalidate dal servizio ispettivo del Ministero del lavoro e delle politiche sociali competente per territorio. A detta convalida è sospensivamente condizionata l'efficacia della risoluzione del rapporto di lavoro".

Il Lavoratore prende altresì atto, ed accetta espressamente, che il trattamento economico e normativo relativo al Nuovo Rapporto di Lavoro sarà esclusivamente quello indicato nell'Accordo Sindacale e nella Lettera di Assunzione, con esclusione di qualsivoglia ulteriore elemento che non sia espressamente previsto nell'Accordo Sindacale e nella Lettera di Assunzione.

In ogni caso, il Lavoratore rinuncia, nei confronti della Società ArcelorMittal, di AM InvestCo Italy S.r.l. e di ogni altra società del Gruppo ArcelorMittal, a rivendicare tutti i trattamenti economici e normativi che non siano espressamente previsti nell'Accordo Sindacale e nella Lettera di Assunzione.

La Società ArcelorMittal, quest'ultima anche per conto di AM InvestCo Italy S.r.l. e di ogni altra società del Gruppo ArcelorMittal, accetta tutte le rinunce del Lavoratore.

4.2 Il Lavoratore dà atto che il suo distacco presso la Società ArcelorMittal, disposto dalla Società ILVA con lettera del [...] (il "Distacco"), è stato posto in essere sulla base delle intese contenute nell'Accordo Sindacale e in conformità alla disciplina di legge applicabile. In ogni caso, il Lavoratore rinuncia, nei confronti della Società ILVA, della Società ArcelorMittal, di AM InvestCo Italy S.r.l. e di ogni altra società del Gruppo ArcelorMittal, ad impugnare il Distacco e ad ogni conseguente diritto, pretesa ed azione correlati; a titolo esemplificativo e non esaustivo, il Lavoratore rinuncia a rivendicare la prosecuzione, per effetto del Distacco, del Rapporto di Lavoro (intercorso con la Società ILVA) con la Società ArcelorMittal e l'applicazione di tutti i trattamenti giuridici, normativi ed economici ad esso correlati, e/o la costituzione del Nuovo Rapporto di Lavoro a termini e condizioni diversi da quelli espressamente previsti nell'Accordo Sindacale e nella Lettera di Assunzione.

La Società ILVA e la Società ArcelorMittal, quest'ultima anche per conto di AM InvestCo Italy S.r.l. e di ogni altra società del Gruppo ArcelorMittal, accettano tutte le rinunce del Lavoratori. Nota: clausola 4.3 applicabile ai lavoratori che saranno preventivamente distaccati

Con la sottoscrizione del Verbale il Lavoratore dichiara che, fatto salvo esclusivamente il pagamento di quanto previsto nel Verbale, a titolo di spettanze correnti e finali correlate al Rapporto di Lavoro con la Società ILVA, non residuano ulteriori ragioni di credito e/o pretese o rivendicazioni di qualsivoglia natura in relazione al Rapporto di Lavoro ed alla sua cessazione, nonché alla costituzione del Nuovo Rapporto di Lavoro, in ogni caso confermando tutte le rinunce formulate nel presente Verbale ai sensi e per gli effetti degli artt. 2113, comma 4, Cod. Civ. e 411 Cod. Proc. Civ..

Il Conciliatore/i Conciliatori, data lettura del Verbale redatto, verificato l'assenso in ordine alle singole clausole e raccolta la sottoscrizione delle Parti, nonché dato atto, ai sensi della nota prot. 5199/2016 del Ministero del Lavoro, che il presente Verbale è stato redatto nell'ambito di procedura conforme ai dettami della contrattazione collettiva del settore sottoscritta dalle OO.SS. maggiormente rappresentative, dichiarano definita ogni potenziale controversia in relazione al Rapporto di Lavoro ed alla sua cessazione, nonché alla costituzione del Nuovo Rapporto di Lavoro, e riserva(no) il deposito di copia del presente Verbale presso la competente ITL.

Letto, confermato e sottoscritto.

Allegato: Lettera di Assunzione

Il Lavoratore

La Società ILVA

La Società ArcelorMittal

Il Conciliatore/i Conciliatori

ALLEGATO 4

Trattamento economico

A.

1. paga base CCNL di riferimento;

e, quali condizioni di miglior favore:

2. importo a titolo di scatti di anzianità come previsto nel presente Accordo;

3. nuovo superminimo individuale non assorbibile (risultante dalla sommatoria di attuali (i) superminimo non assorbibile; (ii) emolumento siderurgico; (iii) indennità di mensa).

B.

Per quanto riguarda il Premio, come definito nel presente Accordo, troverà applicazione quanto segue, con suddivisione del personale diretto ed indiretto già in essere presso le Società ILVA:

PERSONALE DIRETTO				
Importi annuali				
livello	PRE	PRO	PREMIO PRODUZIONE	Premio
1	230,55	192,12	723,04	1.145,71
2	262,98	219,18	723,04	1.205,20
3	285,91	238,40	723,04	1.247,35
3S	285,91	238,40	723,04	1.247,35
4	306,78	255,54	723,04	1.285,36
5	345,82	288,18	723,04	1.357,04
5S	373,50	311,32	723,04	1.407,86
6	415,02	345,82	723,04	1.483,88
7	461,09	384,24	723,04	1.568,38
8Q	461,09	384,24	723,04	1.568,38

PERSONALE INDIRETTO				
Importi annuali				
livello	PRE	PRO al 60%	PREMIO PRODUZIONE	Premio
1	230,55	115,27	723,04	1.068,86
2	262,98	131,51	723,04	1.117,53
3	285,91	143,04	723,04	1.151,99
3S	285,91	143,04	723,04	1.151,99
4	306,78	153,32	723,04	1.183,14
5	345,82	172,91	723,04	1.241,77
5S	373,50	186,79	723,04	1.283,33
6	415,02	207,49	723,04	1.345,55
7	461,09	230,54	723,04	1.414,67
8Q	461,09	230,54	723,04	1.414,67

C.

Per quanto riguarda il Premio di Risultato ("PdR"), si rinvia a quanto convenuto nel presente Accordo.

D.

Saranno riconosciuti, limitatamente al periodo decorrente dalla data di efficacia del Contratto al 31 dicembre 2019, i trattamenti economici e normativi derivanti dalla contrattazione collettiva aziendale vigente presso le Società ILVA alla data di sottoscrizione del presente Accordo, ad esclusione di quanto previsto ai punti B. e C. che precedono.

Schema Transattivo e di Incentivazione all'esodo ILVA in Amministrazione Straordinaria

ALLEGATO 5

Entro l'anno 2019

Periodo di cessazione rapporto di lavoro	importo €
fino al 31/01/2019	100.000
da 1/2/2019 a 30/04/2019	95.000
da 1/5/2019 a 31/08/2019	90.000
da 1/9/2019 a 31/12/2019	85.000

Anno 2020

Periodo di cessazione rapporto di lavoro	importo €
da 1/1/2020 a 31/03/2020	80.000
da 1/4/2020 a 30/06/2020	75.000
da 1/7/2020 a 30/09/2020	70.000
da 1/10/2020 a 31/12/2020	65.000

Anno 2021

Periodo di cessazione rapporto di lavoro	importo €
da 1/1/2021 a 31/03/2021	60.000
da 1/4/2021 a 30/06/2021	55.000
da 1/7/2021 a 30/09/2021	50.000
da 1/10/2021 a 31/12/2021	45.000

Anno 2022

Periodo di cessazione rapporto di lavoro	importo €
da 1/1/2022 a 31/03/2022	40.000
da 1/4/2022 a 30/06/2022	35.000
da 1/7/2022 a 30/09/2022	30.000
da 1/10/2022 a 31/12/2022	25.000

Anno 2023

Periodo di cessazione rapporto di lavoro	importo €
da 1/1/2023 a 30/06/2023	20.000
da 1/7/2023 a 31/12/2023	15.000

ALLEGATO 6

Modello verbale di conciliazione applicabile ai lavoratori che accedono al piano di esodo ("Verbale Conciliazione Esodo")

VERBALE DI CONCILIAZIONE

L'anno [2018], il giorno ... del mese di, in presso, alle ore ...,00 col seguito, in esecuzione dell'intesa sindacale sottoscritta ai sensi degli artt. 4 co.5 e 5 co.1 della L. n. 223/91 e successive modificazioni, intesa intervenuta nell'ambito della procedura di licenziamento collettivo avviata da [Nota: indicare Società ILVA datrice di lavoro] in attuazione dell'Accordo sindacale sottoscritto in data .../.../2018 presso il MISE (l'Accordo Sindacale) da AM InvestCo Italy S.r.l., ILVA SPA in Amministrazione straordinaria (e Società del Gruppo) e le OO.SS., sono convenuti:

- [•], C.F. [•] (il "Lavoratore"), che con la sottoscrizione del presente verbale conferma e, ove occorrente, conferisce espresso mandato alla/alte O.S./OO.SS. sopra citata/citate per l'assistenza nella presente conciliazione;
- [•], con sede in [•], rappresentata da [•], in qualità di procuratore speciale giusta procura autentica Rep. [•] (la "Società ILVA") [Nota: indicazione della denominazione della Società ILVA attuale datrice di lavoro]
- AM InvestCo Italy S.r.l., con sede in [•], rappresentata da [•], in qualità di procuratore speciale giusta procura autentica Rep. [•] ("AM InvestCo")

Il Lavoratore, la Società ILVA e AM InvestCo, insieme, le "Parti"

Il Conciliatore/i Conciliatori

accertata l'identità delle Parti, la capacità ed i poteri di ciascuna di esse, ha/hanno preventivamente provveduto ad avvertire le Parti stesse circa le caratteristiche e gli effetti propri della conciliazione in sede sindacale, ai sensi del combinato disposto dell'art. 2113, comma 4, Cod. Civ. e art. 411 Cod. Proc. Civ. in particolare in ordine alla inoppugnabilità dell'atto transattivo sottoscritto ai sensi della citata normativa.

Premesso

- A. che l'Accordo Sindacale ha previsto che i lavoratori della Società ILVA, ove non destinatari di proposta occupazionale da parte di AM InvestCo o sua Affiliata, ovvero rinunciatari rispetto alla proposta formulata dalle predette società, nei limiti degli esuberi dichiarati dalla Società ILVA e fatte salve le esigenze tecnico produttive della predetta Società, possano aderire al piano di incentivazione all'esodo così come articolato nell'Allegato [•] facente parte del menzionato Accordo Sindacale, mediante manifestazione formale della propria non opposizione al licenziamento e sottoscrizione di verbale di conciliazione individuale in sede sindacale ai sensi dell'art. 2113, ult.co., cc ;
- B. che il predetto Accordo Sindacale ha specificato che l'erogazione pattuita è condizionata ad intesa individuale in sede sindacale generale e dismissiva di ogni ulteriore pretesa derivante o derivabile dal rapporto di lavoro risolto, anche con riferimento agli esiti della procedura esperita ai sensi del combinato disposto dell'art. 47, legge 428/90, art. 63, D. Lgs. 270/1999 e art. 5, comma 2-ter, D. L. 347/2003;
- C. che il Lavoratore in epigrafe ha manifestato la propria volontà di aderire anche individualmente all'Accordo Sindacale citato ed all'ipotesi transattiva ivi articolata, avendo formalizzato la propria non opposizione al licenziamento intimato dalla Società ILVA in data odierna mediante consegna di raccomandata a mani recante la comunicazione di risoluzione del rapporto in pari data.

In ragione delle premesse che costituiscono parte integrante del presente
verbale di conciliazione

le Parti in epigrafe, dato atto che la sede ove si svolge il tentativo di conciliazione della controversia individuale è quella a tal fine dalle stesse Parti prescelta per dare esecuzione alle intese sopra richiamate, dopo che i conciliatori hanno accertato l'identità delle Parti ed esposto gli effetti della transazione individuale sottoscritta ai sensi degli artt. 410 e 411 c.p.c., in particolare in ordine alla inimpugnabilità della stessa ex art. 2113, ult. co., c.c., conciliano la controversia ai seguenti patti e condizioni, tutti da ritenersi essenziali.

- 1) La Società ILVA, in persona del rappresentante in epigrafe indicato e nella qualità in atti – in esecuzione di quanto previsto dall'Accordo Sindacale – offre al Lavoratore menzionato l'importo di euro [•]/00 ([•]/00), al lordo delle ritenute operande ai sensi della vigente normativa. L'importo complessivo, al lordo delle ritenute citate, è offerto per le somme, i titoli e le causali di seguito specificati:
 - > Euro [•] a titolo di complemento T.F.R. e in dipendenza della cessazione del rapporto di lavoro, quale incentivazione all'esodo funzionale all'acquiescenza al licenziamento intimato all'esito della procedura avviata e conclusa ai sensi del combinato disposto dagli artt. 4, 5 e 24 della legge

223/91 ed a fronte della rinuncia ad ogni pretesa riconducibile all'operazione di affitto con obbligo di acquisto di rami d'azienda relativi alle Società ILVA oggetto dell'Accordo Sindacale, all'esito della procedura esperita ai sensi del combinato disposto dell'art. 47, legge 428/90, art. 63, D. Lgs. 270/1999 e art. 5, comma 2-ter, D. L. 347/2003.

- Euro [●] ([●]/00) a titolo transattivo e novativo di ogni controversia derivata o derivabile dall'esecuzione dell'intercorso rapporto di lavoro subordinato.
- 2) Il Lavoratore, con la sottoscrizione del presente verbale, nel dichiarare espressamente e formalmente di aderire anche individualmente al contenuto dell'Accordo Sindacale, accetta il licenziamento intimato dalla Società ILVA all'esito della procedura di licenziamento collettivo, rinunciando espressamente all'impugnativa del recesso, riconoscendone la piena legittimità per effetto della oggettiva condizione di esubero incontestabilmente emersa.
 - 3) Dichiaro, altresì, di non aver null'altro a pretendere per alcuna causa, ragione, fatto, determinazione aziendale o evento direttamente o indirettamente connessi alla condizione di esubero predetta, con rinuncia ad ogni diritto, azione o atto da tanto derivante o derivabile, anche a titolo risarcitorio.
 - 4) Per l'effetto dichiaro di rinunciare al preavviso, alla relativa indennità ed ad ogni ulteriore pretesa risarcitoria relativa alla risoluzione del rapporto.
 - 5) Dichiaro altresì di accettare l'importo complessivo per i distinti titoli e causali indicati al punto sub 1 che precede e di essere consapevole della valenza generale dell'atto transattivo.
 - 6) Per l'effetto, ove occorrente, dichiaro altresì di rinunciare formalmente ad ogni pretesa derivabile dall'intercorso rapporto di lavoro e dalla procedura esperita dalla Società ILVA ai sensi del combinato disposto dell'art. 47, legge 428/90, art. 63, D. Lgs. 270/1999 e art. 5, comma 2-ter, D. L. 347/2003. A tale proposito ed a titolo meramente esemplificativo, in ragione del carattere generale e senza eccezioni della presente intesa, e con la sola esclusione delle spettanze di fine rapporto e dei crediti maturati antecedentemente all'ammissione della Società ILVA alla Amministrazione Straordinaria ed oggetto di istanza di ammissione al passivo nell'ambito della predetta procedura, il Lavoratore dichiara - con la sottoscrizione del presente verbale - di rinunciare nei confronti della Società ILVA, delle società controllate e/o collegate, nonché nei confronti di AM InvestCo Italy S.r.l., delle Affiliate (come definite nell'Accordo Sindacale) e di ogni altra società del Gruppo ArcelorMittal, e dei rappresentanti, dipendenti e/o collaboratori delle predette società, ad ogni rivendicazione, domanda, azione, diritto, pretesa e ragione comunque relativi e/o connessi o anche solo occasionati dall'esecuzione del rapporto di lavoro e dalla sua cessazione, e per queste ultime (AM InvestCo Italy S.r.l., sue Affiliate, come definite nell'Accordo Sindacale, e ogni altra società del Gruppo ArcelorMittal) rinuncia anche a rivendicare la prosecuzione del rapporto di lavoro e/o la costituzione di un nuovo rapporto con AM InvestCo Italy S.r.l. e/o sue Affiliate (come definite nell'Accordo Sindacale) e/o ogni altra società del Gruppo ArcelorMittal.

A titolo puramente esemplificativo, la predetta rinuncia si estende formalmente a: legittimità del licenziamento operato; violazione art. 2112 cc; differenze retributive e relativa incidenza su ogni istituto di legge e di contratto, derivanti da lavoro ordinario, straordinario o notturno, diverso inquadramento e/o livello e/o posizione, aumenti e scatti di anzianità; trattamento di malattia; ferie, R.O.L., festività e permessi per ex festività abolite; compensi di natura variabile e bonus; ricalcolo premio di risultato; fringe benefits; ogni possibile incidenza - sugli istituti legali e contrattuali diretti, indiretti e differiti, nessuno escluso - di trattamenti corrisposti sotto qualsiasi forma, in denaro e in natura, nonché di rimborsi e indennità a qualsiasi titolo concessi; rimborsi spese; trattamento economico in caso di trasferta e missione; mensilità supplementari e/o aggiuntive; risarcimento del danno anche extracontrattuale e/o non patrimoniale, anche ex artt. 2043, 2059, 2087, 2103 e 2116, comma 2, cod. civ., ivi inclusa ogni e qualsivoglia domanda, azione o pretesa, in via diretta ed indiretta, volta ad ottenere il risarcimento - sempre a titolo esemplificativo e non esaustivo - del danno da demansionamento e da dequalificazione, biologico ad oggi noto, esistenziale, morale, psichico, alla professionalità, all'immagine, alla reputazione, alla vita di relazione, da perdita di chance; qualsiasi ulteriore somma, pretesa o diritto che possano derivare da leggi, dal CCNL, da pattuizioni individuali e accordi e contratti collettivi di qualsiasi livello, da consuetudini e prassi aziendali; interessi e rivalutazione monetaria. Nulla deve, in conclusione, intendersi escluso dalle summenzionate rinunce o riservato.

- 7) [Il Lavoratore, che ha ricevuto una proposta di assunzione da parte della società affiliata di AM InvestCo [●] con lettera del [●], avendo deciso di accedere al piano di esodo di cui in premessa, con la sottoscrizione del presente Verbale conferma e formalizza il proprio rifiuto della suddetta proposta di assunzione e di ogni relativo effetto. AM InvestCo prende atto ed accetta la rinuncia del Lavoratore anche per conto della suddetta affiliata] **Nota:** clausola applicabile a coloro che abbiano ricevuto una proposta di assunzione presso una Affiliata ed abbiano deciso di accedere al piano di esodo ILVA.
- 8) [In ragione del carattere integralmente dismissivo del presente verbale, il Lavoratore dichiara altresì di rinunciare all'azione, al diritto ed agli atti del giudizio/giudizi pendenti con la Società ILVA (R.G. [●] / Tribunale di [●]) che sarà/saranno, quindi, abbandonato/abbandonati alla prima udienza utile con compensazione delle spese legali. A tal proposito, il Lavoratore consegna alla Società ILVA, contestualmente alla sottoscrizione del presente Verbale, liberatoria del procuratore costituito, ai sensi dell'art 13 L.P.]. **Nota:** clausola applicabile ai lavoratori aventi contenziosi pendenti nei confronti della Società ILVA
- 9) Le società in epigrafe accettano le suddette rinunce del Lavoratore.

- 10) Gli importi di cui al punto 1) del presente verbale saranno erogati in un'unica soluzione in concomitanza con l'emissione della busta paga contenente il calcolo del TFR, al netto delle ritenute di legge di volta in volta vigenti, restando in ogni caso ininfluenti eventuali variazioni in positivo od in negativo che dovessero risultare all'esito di eventuali verifiche ad opera di soggetti terzi.
- 11) Il lavoratore conferma, pertanto, che non rilevano eventuali adeguamenti di imposta a saldo applicati sul predetto importo per effetto della propria personale situazione reddituale e che eventuali conguagli di imposta saranno di propria esclusiva competenza ed interamente a proprio carico.

I conciliatori, data lettura del verbale redatto, verificato l'assenso in ordine alle singole clausole e raccolta la sottoscrizione delle parti, nonché dato atto, ai sensi della nota prot. 5199/2016 del Ministero del Lavoro, che il presente verbale è stato redatto nell'ambito di procedura conforme ai dettami della contrattazione collettiva del settore sottoscritta dalle OO.SS. maggiormente rappresentative, dichiarano definita ogni potenziale controversia connessa all'intercorso rapporto di lavoro ed alla sua risoluzione e riservano il deposito del presente verbale presso la competente ITL.

LCS

La Società ILVA

AM InvestCo Italy S.r.l.

Il Lavoratore

I Conciliatori

[Area containing numerous handwritten signatures in black and blue ink, corresponding to the roles of the parties mentioned in the document.]